Bibliotheca di Verona
3
Sch.

TERMINAZIONE

DEGL' ILLUSTRISSIMI,

ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI

CONSERVATORI

E D

ESECUTORI DELLE LEGGI

INFRASCRITTI.

MDCCLXXIII.

PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI
STAMPATORI DUCALI.

Gl' Illustriss. ed Eccellentiss. Signori

CONSERVATORI, ED ESECUTORI DELLE LEGGI INFRASCRITTI.

VOle la Providenza Sovrana che ſia tutelata la eſecuzione delle provide Leggi emanate dalla Sovranità per oggetti di Giuſtizia, e per riguardi di Stato, nelle circoſtanze graviſſime, e frequenti, che a tutti gli Uomini per tante ragioni s' affacciano di riponere nel Sacro Depoſito del Notariato le loro volontà, contrattazioni, ed intereſſi.

Fu dalla ſapienza de' Maggiori preſcritto ciò che deve farſi dai Sudditi, e ciò che è vietato, e quello a che deve avvertir la geloſa iſpezione, e fede Notariale, nel continuo eſercizio, a freno della malizia, e difeſa della inſcienza; ma rieonoſciuto per eſperienza neceſſario, affine di facilitar la cognizione, e di eſigerne l'obbedien-

za, raccogliere li precetti più importanti, risvegliarne l' osservanza, ed apporvi una qualche prudente aggiunta, con l' autorità dell' Eccellentissimo Senato, pesata accuratamente questa materia, siamo venuti in deliberazione di terminare, e terminando prescrivere.

I.

Che ferme tutte le Leggi, e Terminazioni con l' autorità Sovrana dell' Eccellentissimo Senato emanate; nessuno de' Nodari così della Dominante, come dello Stato da Terra, e da Mar, possa in maniera alcuna rogar ne' suoi Atti Contratti di qualunque sorte a nome de' Pupilli, senza precisa cognizione delle persone dei Tutori, Curatori, o Commissarj, e ciò in esecuzione della Legge del Sereniſſimo Maggior Consiglio 1619. 9. Luglio, quali Tutori, Curatori, o Commissarj sempre doveranno far constare al Nodaro la legal facoltà che teneſſero, o per Terminazione de' competenti Magistrati, o de' respettivi Pubblici Rappresentanti in modo autentico, quali facoltà doveranno a chiare note esser dai Nodari indicate in qualunque Contratto celebrasſero, e registrate in fine di ogni Istrumento; in pena non solo della nullità di essi Contratti, ma di esser sospesi, ed anco depennati dal Ministero Notariale.

Si eccettua da questa regola generale il solo caso che consti ad esso Nodaro, rogato a legittimar Contratti, l'

uti-

utilità, ed il profitto che ne viene all' intereſſe de' Pupilli, ed alle Commiſſarie, in cui le reſta accordata la facoltà di ſtipulare, e di aſſumer negli Atti ſuoi li Contratti medeſimi.

I L

Similmente reſta proibito a' Nodari rogar qualunque Contratto per le Doti delle Mogli, coſtante Matrimonio, in eſecuzione del Capitolo XXXIX. del Libro primo del Statuto Veneto, ſalva la libertà ad eſſe accordata dalla Legge del Sereniſſimo Maggior Conſiglio 1620. 30. Agoſto di diſponere, vivendo il Marito, di Ducati 1000. al più della ſua Dote, per Maritar, o Monacar Figlie, ed in tutto, e per tutto come ſtà, e giace, e ſalvo quanto foſſe preſcritto dai Statuti Municipali delle Città Suddite in queſto propoſito.

Si dichiara lo ſteſſo divieto per quelle facoltà poſſedute dalle Vedove per Teſtamento de' loro Mariti, delle quali foſſero iſtituite Tutrici, o Commiſſarie, ne' quali caſi debbano far conſtare della poteſtà che teneſſero in Pubblica forma, in tutto e per tutto, come ſi è ordinato per li Pupilli nel Capitolo precedente.

I I I.

Meritando la più coſtante Pubblica Protezione, e Ca-

rità di Figliuoli di Famiglia, atteſa l'età, ed ineſperienza loro, per le Leggi del Sereniſſimo Maggior Conſiglio 1523. 23. Maggio 1560. 17. Giugno, e 1572. 9. Marzo voluti ſempre incapaci di contrattare, a difeſa di qualunque pregiudizio, ed inſidia ſu loro averi, reſta ſeriamente ammonito ognuno de' Pubblici Nodari di non ricevere negli Atti ſuoi qualſiſia Carta, ovvero eſpreſſione di aſſenſo per qualunque immaginabile Contratto, ſia ch' egli appariſca utile, o pregiudiziale, in tutto è per tutto giuſto alle predette Leggi, in pena a cadaun Nodaro che contraveniſſe, come nel primo Articolo, oltre alla nullità delle Carte ſtipulate. Reſterà permeſſo ſolamente nelli caſi non preveduti dalle Leggi ſopraddette il ricorſo al loro Eccellentiſſimo Magiſtrato, onde, eſaminate le circoſtanze del caſo ſteſſo, poſſano diſcendere Sue Eccellenze Illuſtriſſime a quelle permiſſioni, e Licenze con Atto in ſcritto che foſſero credute opportune.

Dovranno continuare però le celebrazioni delle Quietanze delle Figlie in caſo di Matrimonio, e di Monacato, e li Contratti di Nozze de' Figli di Famiglia.

Proibito per le Leggi ſteſſe a' Figli di Famiglia di far Procure concernenti la diſpoſizione de' Capitali, ſi dichiarano però capaci di ricever Procure, cioè di eſſere iſtituiti Procuratori da qualunque perſona.

IV.

IV.

Vedendo per la pratica delle Reviſioni Notariali, non ancora da' Nodari oſſervato quanto fu preſcritto nelle Terminazioni precedenti, reſta più preciſamente ordinato. Che affine di togliere qualunque inconveniente prodotto da ignoranza, o da malizia, dovendoſi rogar in Atti Notariali qualſivoglia Carta, o Procura condennente alienazioni di Capitali eſiſtenti ne' Pubblici luoghi, riſcoſſione di Salarj, Prò, Dadie, o Colte, ed altra qualunque eſazione da Caſſe Pubbliche, Camere Fiſcali, Monti di Pietà, Depoſiti, e Corpi, Comunità, o Fraglie di queſta Città, e dello Stato da Terra, e da Mar, debba ſempre il Nodaro aſſicurarſi con la cognizione perſonale del pieno volontario aſſenſo ricevuto dalla voce del rogante, alla preſenza di due Teſtimonj, che riconoſcano la perſona che fa la Procura, o Carta, tuttociò rilevando nella eſteſa che ſtipula, a ſicurezza di eſſi Pubblici Rogiti, e per fuggire qualunque artificioſo diſordine.

Potranno bensì i Nodari ricevere la parola che le foſſe data da' Pubblici Comandadori, perchè ſia rogata una tal Carta, ma non per queſto venire alla effettiva ſtipulazione, ſenza l' eſpreſſo perſonale aſſenſo preſcritto, in pena a' Nodari, come nel primo Articolo.

E ſia dovere preciſo delli due Nodari Deputati in

queſta Dominante, così per Zecca, come per il Banco Giro, prima di firmare le reſpettive Procure per la diſpoſizione de' Pubblici Capitali, attentamente eſaminarli, e riconoſcere, ſe, oltre la parola de' Comandadori, conſti del voluto ſuddetto preciſo aſſenſo.

V.

Reſta aſſolutamente proibito a' Nodari di rilaſciar in avvenire Procure inſervienti per lo Stato col nome del Procuratore in bianco.

V I.

Affine di aſſicurar l'eſecuzione della ferma Pubblica volontà eſpreſſa nelle Ducali Circolari a tutto lo Stato 1773. 15. Aprile, ſi dichiara, che li Miniſtri delle Camere di Terra Ferma, o aſſiſtenti in qualſiſia forma agli Uffizj Camerali non potranno accettar Procure per conſeguir, ed eſigere Salarj, aſſegnamenti, crediti, o qualunque ſiaſi altra ragione di ſoldo dalla Pubblica Caſſa, ſotto pena di privazione del Carico, ed altre afflittive, e però dovranno li Nodari avvertire a queſta riſoluta Pubblica preſcrizione per non rogar tali Procure in perſone impiegate nelle Camere Fiſcali predette, fino, e ogni qualvolta ſi troveranno in Uffizio.

VII.

VII.

Vedendoſi ineſequita con effetti ſvantaggioſi per l'Erario, e per i Sudditi la Terminazione 1735. 28. Febbraro approvata dal Decreto 1736. 10. Marzo intorno alle condizioni da oſſervarſi ne' Vitalizj, ſi preſcrive nuovamente, che debbano i Nodari, qualunqne volta le occorra di rogar Vitalizj, rilevare nell' eſteſa la data della Fede di Batteſimo, e la Parrocchia dalla quale è uſcita, metter la Fede in Falda ne' ſuoi Minutarj, e regiſtrarla ne' Protocolli, potendo per li N. N. H. H. in luogo della Fede Parrocchiale, ſervire una ſimile tratta dall' Uffizio dell' Eccellentiſſima Avvogaria di Comun.

E ſe, come può accadere per qualche particolare circoſtanza, alcuno mancaſſe di detta Fede, in tal caſo ſi oſſervi la pratica circa la quidditazione dell' età per Fede giurata di Uomini probi rilevata nell' Atto Notariale, in pena a' Nodari, trovando omiſſione, come nel primo Articolo.

VIII.

Conſacrato dalla antica pratica, inſerito ne' Formulari, ma per abuſo non oſſervatoſi, che nelle Vendite, Cenſi, ed altri Contratti di qualunque genere, per i quali debba paſſar danaro da uno ad altro de' Contra-

traenti, ne ſiegua l'esborſo, e numerazione all'Atto del Contratto, ed alla preſenza del Nodaro, e Teſtimonj, e queſto in Monete legali, ed ai valori correnti alla Piazza; ſi preſcrive che (ſalvi quei Contratti ne' quali ſi ſtabiliſſe eſpreſſamente il pagamento in tempi, e rate diverſe, e ſalvo in queſto, e nei due ſeguenti Articoli, quanto preſcriveſſero li Statuti Municipali delle Città, e Terre dello Stato, approvati dalla Pubblica autorità) non poſſa in avvenire il Nodaro, in pena, come nel primo Articolo, ſtipular alcun Contratto, ſe effettivamente non vede la numerazione, e paſſaggio del ſoldo, con preciſo obbligo di riferirla, come condizione integrale dell'Iſtrumento.

I. X.

Reſta con Pubblica autorità preciſamente, ad eſtirpazione degl'introdotti abuſi, preſcritto, che non poſſa in avvenire iſtituirſi Cenſo Reale o ſia Livello paſſivo affrancabile, ſe non ſopra fondo reale, effettivamente eſiſtente, compreſi nella Claſſe de' Fondi Reali, anche quei Jus, e diritti locali, che per Decreti foſſero riconoſciuti in qualità di beni coſtanti, e ſalva ſempre la libertà di apporre la condizionale in aggiunta alla aſſegnazione del Fondo, dell'Ipoteca generale a canzone degli altri Beni del Livellario; in pena della nullità del Contratto, e quanto al Nodaro, come nel primo Articolo.

X.

X.

In conſeguenza reſta eſpreſſamente proibito, come contrario alla primitiva natura del Contratto, il grave diſordine di ridurre a Capital Livellario con Cenſo Iſtrumentale, Vigljetti ſemplici, preſtanze anticipate, o con Scritto, o per dichiarazione del Contraente, confeſſe, perchè Atti direttamente oppoſti alle Leggi del Cenſo Reale, o ſia Livello paſſivo affrancabile, in pena in tutto e per tutto, come nell'Articolo precedente.

XI.

Sopra le Sovrane Leggi del Sereniſſimo Maggior Conſiglio, li Decreti dell'Eccellentiſſimo Senato, e le Terminazioni delli Eccellentiſſimi Magiſtrati approvate dalla Pubblica autorità, alla preſente non deroganti, ſarà però preciſo debito delli Priori, Eſaminadori, o con altro titolo Deputati alla Reviſione de' Protocolli, formar la Reviſione degli Atti Notariali in ſeparata appoſita Relazione, eſponendone con probità, e fede l' intiero riſultato; fermo, riſpetto alla Dominante, tuttociò che nell'altra Terminazione di queſto giorno s' è proveduto, ed ordinato quanto alla geloſa parte dell'ordine da oſſervarſi nell'eſercizio del Notarial Miniſtero.

La preſente, approvata che ſia dall' Eccellentiſſimo Se-

nato,

nato, dovrà eſſere ſtampata, pubblicata in queſta Città, e Dogado, intimata, e conſegnati eſemplari, così alli Signori Priori dell'Onorando Collegio, come a cadauno de' Nodari, e traſmeſſa a tutti li N. N. H. H. Pubblici Rappreſentanti dello Stato da Terra, e da Mar per l'effetto medeſimo.

Data dal Magiſtrato de' Conſervatori, ed Eſecutori delle Leggi li 2. Agoſto 1773.

(*Zan Alviſe Mocenigo 2.° Conſervat., ed Eſecut.*

(*Zuanne Grimani Conſervat., ed Eſecut.*

(*Proſpero Valmarana Conſervat., ed Eſecut.*

Gaſparo Soderini Segr.

ADDÌ

Addì 21. *Agosto* 1773.

IN PREGADI.

Omiſſis.

PErſuaſa però l'autorità del Senato approva pienamente, e dichiara la riſoluta ſua volontà, che ſia intieramente eſequita la Terminazione in undici Articoli che riguarda li doveri Notariali nella ſoſtanza, ed eſteſa degli Atti; il divieto di rogarſi Iſtrumenti, per i quali debba paſſar danaro da mano a mano ſenza il ſoldo in preſenza del Nodaro, e Teſtimonj; ſalvi i caſi riſervati, e ſalvi li Statuti Municipali delle Città, e Terre Suddite dalla Pubblica autorità approvati, il dovere di ſtabilir un Fondo effettivamente eſiſtente, per baſe a qualunque Iſtrumento di Livello paſſivo, permeſſa però in aggiunta l'Ipoteca generale de' beni del Livellario, ed il divieto di ridur a Capital di Livello, Viglietti ſemplici, preſtanze anticipate, o debiti ſecchi per le viſte di Giuſtizia, e di providenza coll'appoggio di accreditate opinioni, e col parere degl'Avvocati Fiſcali della Signoria Noſtra, e ſarà cura del Magiſtrato far che ſia prontamente ſtampata, ed in queſta Città, e Dogado, e in tutti gli Stati da Terra, e da Mar difuſa.

Omiſſis.

Giuſeppe Gradenigo Nod. Duc.

Digitized by Google

GL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORI

CONSERVATORI, ED ESECUTORI DELLE LEGGI INFRASCRITTI.

APprovata con Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato la Terminazione 2. Agoſto corrente del loro Eccellentiſſimo Magiſtrato circa gli obblighi de' Nodari, e trovando eſpreſſo e neceſſario, che ſia reſo noto per la ſua eſecuzione a tutti i Nodari dello Stato l' Articolo XIII. degli obblighi de' Nodari, hanno Sue Eccellenze ordinata dell' Articolo ſteſſo la ſtampa ſeparata, perchè aggiunto alla Terminazione, che deve eſſer diffuſa per tutti i Pubblici Stati, ſia reſo noto univerſalmente, e riporti la ſua preciſa oſſervanza.

Dal Magiſtrato de' Conſervatori, ed Eſecutori ſopra le Leggi li 26. Agoſto 1773.

(*Franceſco Tron Conſervator, ed Eſec.*
(*Zuanne Grimani Conſervator, ed Eſec.*
(*Proſpero Valmarana Conſervator, ed Eſec.*

GL'IL-

GL' ILLUSTR. ED ECCELL. SIGNORI

CONSERVATORI, ED ESECUTORI DELLE LEGGI INFRASCRITTI.

Omissis.

XIII.

Sicuro riscontro della Esecuzione della Sovrana Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 20. Settembre 1767., si prescrive, che qualunque volta occorra per la Legge medesima a' Nodari presentar copie di Testamenti all'Ufizio Eccellentissimo dell' Avvogaria di Comun, debbano munirsi, e registrare in Falda del Protocollo la Copia autentica tratta dal Primariato dell' Eccellentissima Avvogaria della presentazione, e reposizione in Filza, e quanto allo Stato da Terra, e da Mar, Fede dalla Cancellaria, alla quale il Nodaro l' avrà prodotta per l' effetto medesimo, sicchè alle Revisioni comparisca un documento certo della prestata ubbidienza.

Omissis.

Data dal Magistrato de' Conservatori, ed Esecutori delle Leggi li 2. Agosto 1773.

(*Zan Alvise Mocenigo 2.° Conservat., ed Esec.*
(*Zuanne Grimani Conservat., ed Esec.*
(*Prospero Valmarana Conservat., ed Esec.*

Gasparo Soderini Segr.

Addì 21. *Agosto* 1773.

APPROVATA CON DECRETO DELL'ECCELLENTISSIMO SENATO.

5830355